



**COMUNE DI  
MONTEGIORGIO**

*Provincia di FERMO*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. .... del .....

## SOMMARIO

Art. 1	3
Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	3
Soggetto attivo	3
Art. 3	3
Presupposto impositivo	3
Art. 4	4
Soggetti passivi	4
Art. 5	4
Definizione di immobili assoggettati all'imposta	4
Art. 6	6
Base imponibile dei fabbricati	6
Art. 7	6
Base imponibile delle aree fabbricabili	6
Art. 8	7
Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	7
Art. 9	8
Requisiti di fabbricati inagibili	8
Art. 10	9
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	9
Art. 11	10
Esenzione di altri immobili e riduzione per immobili locati a canone concordato	10
Art. 12	11
Aliquote e detrazioni	11
Art. 13	12
Detrazione per l'abitazione principale	12
Art. 14	12
Quota statale del tributo	12
Art. 15	13
Versamento e riscossione	13
Art. 16	14
Dichiarazioni	14
Art. 17	14
Rimborsi	14
Art. 18	15
Funzionario Responsabile	15
Art. 19	15
Verifiche ed accertamenti	15
Art. 20	16
Sanzioni ed interessi	16
Art. 21	17
Accertamento con adesione	17
Art. 22	17
Riscossione coattiva	17
Art. 23	17
Importi minimi	17
Art. 24	17
Contenzioso	17
Art. 25	17
Potenziamento ufficio entrate	17
Art. 26	18
Disposizioni transitorie per l'anno 2020	18
Art. 27	18
Trattamento dei dati personali	18
Art. 28	18
Norma di rinvio	18
Art. 29	19
Entrata in vigore e norme finali	19

## **SEZIONE I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1***

#### ***Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Montegiorgio, istituita e declinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27/12/2019.
2. L'Imposta Municipale Propria, per quanto compatibile, lascia salve le discipline vigenti per l'applicazione della precedente IMU decorrente dall'anno di imposta 2012 nonché di quella conseguente all'entrata in vigore dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la componente IMU, avente efficacia dal 2014.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **SEZIONE II** **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### ***Art. 2***

#### ***Soggetto attivo***

1. È soggetto attivo del tributo il Comune di Montegiorgio per gli immobili soggetti al tributo, le cui superfici insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio comunale. A tal proposito, il Comune di Montegiorgio provvede all'applicazione ed alla riscossione del tributo stesso, fatte salve le riserve di legge.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

### ***Art. 3***

#### ***Presupposto impositivo***

1. Presupposto dell'imposta è il possesso dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli (fatta salva l'applicabilità della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993), siti nel territorio del Comune di Montegiorgio, a qualsiasi uso destinati, le cui fattispecie imponibili sono previste dall'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, con esclusione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 che restano assoggettate all'imposta.

2. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi per i quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa a carico dell'acquirente e resta interamente a suo carico l'imposta relativa al mese, nel caso di giorni di possesso uguali a quelli del cedente.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti passivi**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

#### **Art. 5**

##### **Definizione di immobili assoggettati all'imposta**

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

c) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono, esclusivamente, quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, un'area è da considerarsi fabbricabile, inoltre, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione degli Organi sovraordinati e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

## **Art. 6**

### ***Base imponibile dei fabbricati***

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 662/96, i moltiplicatori previsti dall'art. 1, comma 745, della Legge n. 160/2019.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. I fabbricati diroccati o collabenti, accatastati o accatastabili nella categoria F2, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. a) della Legge n. 160/2019, sono soggetti a tassazione, ancorché privi di rendita, e la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile su cui sorgono i fabbricati medesimi.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
  - variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
  - soppressione catastale di un'unità immobiliare;
  - nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
  - fusione catastale di due o più unità immobiliari.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

## **Art. 7**

### ***Base imponibile delle aree fabbricabili***

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o da perizia, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno per consentire la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Sono considerate imponibili anche le aree parzialmente edificate in cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 15% di quello che caratterizzava l'area inedita. In questo caso il valore imponibile dovrà essere calcolato rapportando l'indice residuo di fabbricabilità alla superficie dell'intera area.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo, riguardando aree ritenute comunque edificabili, si applicano indipendentemente dalla presenza di eventuali limitazioni contenute nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA), anche in considerazione del fatto che la potenzialità edificatoria residua può essere trasferita su terreni adiacenti.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della Legge 457/78, la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato.
5. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, entro la scadenza della prima rata può determinare, ai soli fini indicativi e con lo scopo di facilitare l'adempimento tributario, senza che essi costituiscano un limite del potere di accertamento del Comune, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, divise per zone omogenee.
6. Nel caso in cui l'Ente non adotti la deliberazione di cui al comma precedente, i valori venali in comune commercio di riferimento saranno gli ultimi determinati in ordine di tempo.

#### **Art. 8**

#### ***Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili***

1. La base imponibile è ridotta del 50% nei casi di:
  - a) Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
  - b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal competente ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Gli oneri relativi alla perizia tecnica sono quantificati con idoneo provvedimento della Giunta Comunale.

In alternativa, il contribuente, per attestare e dichiarare quanto previsto nel precedente periodo, ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente comma, nel caso di richiesta di idoneo titolo abilitativo per l'esecuzione di opere edilizie, cessano, comunque, dalla data di conclusione dei lavori di risanamento, previa attestazione del direttore dei lavori.
  - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio

si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono quelle indicate nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

### **Art. 9**

#### ***Requisiti di fabbricati inagibili***

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 8, l'inagibilità deve consistere in una fatiscenza e degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
2. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni, non rileva lo stato di fatiscenza dei fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile, ai fini di cui al comma 1, ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
  - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ;
  - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3 lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
  - c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
  - d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
  - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
  - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - c) strutture di collegamento e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

- e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza di parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).
5. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, ecc.). Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di:
- tinteggiatura, dipintura e rifacimento intonaci interni ed esterni;
  - pulitura, riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni;
  - riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici;
  - riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;
  - rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accertamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
7. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, l'inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:
- a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
  - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 al Servizio Tributi, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
8. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
9. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 7 del presente articolo, comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

#### **Art. 10**

##### ***Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale***

1. Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare (ed eventuali relative pertinenze, purché rientrante in una delle categorie catastali riconoscibili come tali, ossia C/02-C/06-C/07, con al massimo una per categoria) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

### **Art. 11**

#### ***Esenzione di altri immobili e riduzione per immobili locati a canone concordato***

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  
L'esenzione spetta esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore.
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del DPR 601/73 e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 9 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense dell'11/02/1929 e reso esecutivo con legge n. 810/1929;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985.
  - h) salvo diversa disposizione normativa, i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Montegiorgio in quanto appartenenti ad area considerata montana o collinare ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/77.
- 2. L'esenzione di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
    - a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
    - b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
  - 3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
  - 4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..
  - 5. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
    - a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
    - b) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.
  - 6. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

## **Art. 12**

### **Aliquote e detrazioni**

- 1. Le aliquote, le agevolazioni e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160 e, comunque, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e dalle vigenti specifiche disposizioni di legge, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28.09.1998, n. 360, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n. 160. La deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione, ovvero di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissate dalla legge.

### **Art. 13**

#### ***Detrazione per l'abitazione principale***

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. Nel solo caso in cui l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c.
4. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 1, comma 748, della Legge 27/12/2019, n. 160.

### **Art. 14**

#### ***Quota statale del tributo***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 744 della Legge 27/12/2019, n. 160, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal

Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Art. 15**

#### **Versamento e riscossione**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi indicati nel precedente articolo 4 per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.  
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta in due rate di pari importo, scadenti, la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.  
Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.  
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di Montegiorgio una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Si considera regolarmente effettuato il versamento a nome del "*de cuius*" o degli eredi, a condizione che lo stesso avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e, comunque, entro sei mesi dalla data del decesso, purché l'imposta complessivamente dovuta (considerando anche la diversità di aliquote e detrazioni) sia stata regolarmente assolta.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore al funzionario responsabile della gestione dell'imposta, ed il Comune che ha incassato indebitamente il tributo provvede all'accredito della somma.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, purché l'importo totale effettivamente pagato sia tale da coprire interamente l'imposta maturata sugli immobili oggetto di contitolarità, considerando anche l'eventuale applicazione di diverse aliquote per i differenti comproprietari.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti, con delibera di Giunta Comunale, per particolari situazioni (es. gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie

ed altri gravi eventi di natura straordinaria), così come disposto dall'art. 1, comma 777, lettera b della Legge 27/12/2019, n. 160.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. La riscossione coattiva dell'imposta municipale propria può avvenire in forma diretta, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del DPR n. 602/73 in materia di ruolo coattivo. La riscossione coattiva potrà, inoltre, essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.
10. Per quanto attiene il versamento e la riscossione delle somme a titolo di interessi, valgono le disposizioni del vigente regolamento generale delle entrate.
11. Per quanto attiene gli importi minimi delle entrate a titolo di imposta municipale propria, valgono le disposizioni del vigente regolamento generale delle entrate.

#### **Art. 16**

##### **Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando i modelli messi a disposizione dal competente ufficio comunale, il quale può avvalersi anche dei modelli ministeriali già emanati.
2. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria, per quanto compatibili.
4. Per gli immobili per i quali è avvenuta la cessione in uso a parenti in linea retta, entro il primo grado, l'agevolazione dell'aliquota sarà riconosciuta solamente in presenza della necessaria dichiarazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, corredata dal contratto registrato.
5. In mancanza di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, ed a fronte di eventuali omessi o insufficienti versamenti, l'Ente provvederà al recupero della differenza di imposta, con applicazione di sanzioni ed interessi come per legge.

#### **Art. 17**

##### **Rimborsi**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Funzionario Responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 778, della L. 160/2019, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 19**

##### **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie alla verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le operazioni di controllo in merito alla corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private, scritture e registri contabili, ecc.);
  - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
  - e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
  - f) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
    - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
    - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà;
  - g) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (autorizzazione sottoscritta dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.
4. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/2006 e s.m.i..

## **Art. 20**

### ***Sanzioni ed interessi***

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 19 entro il termine indicato nell'atto di richiesta, e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Resta salva la facoltà del Comune di individuare e deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
7. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune.
8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 21**

##### **Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, per la propria azione impositiva ai fini IMU, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

#### **Art. 22**

##### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
  - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97;
  - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 193/2016 e s.m.i.,sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

#### **Art. 23**

##### **Importi minimi**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 5,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 24**

##### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

#### **Art. 25**

##### **Potenziamento ufficio entrate**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145, una percentuale del maggiore gettito, accertato e riscosso, relativo al recupero dell'evasione IMU, come risultante dai rendiconti

annuali, è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

2. Al riguardo si osservano le seguenti modalità: a) la Giunta comunale determina, con propria deliberazione, una misura percentuale, non superiore al 5%, da conteggiare sulle maggiori somme riscosse per la sola imposta, durante l'anno, rispetto all'anno precedente, a seguito dell'attività di accertamento e controllo dell'evasione IMU; b) L'importo, così determinato, è destinato, con la stessa delibera della Giunta, all'attribuzione di compensi incentivanti il personale dipendente partecipante all'attività accertativa ed al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, il tutto su proposta del Funzionario Responsabile delle imposte interessate ed in base ai criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

### **SEZIONE III** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Art. 26***

#### ***Disposizioni transitorie per l'anno 2020***

1. Ai sensi delle disposizioni, costituenti atti di indirizzo, contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04/06/2020, per l'anno 2020 sono introdotte le seguenti disposizioni transitorie, che cessano di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021:
  - a) la scadenza per il versamento dell'acconto IMU 2020, con esclusione del gettito riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è posticipato al 16/10/2020.

#### ***Art. 27***

#### ***Trattamento dei dati personali***

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, per quanto non ancora soppresso, nonché ai sensi della vigente normativa sulla privacy, disciplinata dal GDPR 2016/679/UE. I dati personali del contribuente non necessitano di preventiva richiesta autorizzazione al trattamento a carico dell'Ente, né di informativa, in quanto utilizzati esclusivamente a fini istituzionali relativi all'espletamento delle procedure di gestione e recupero dell'evasione dei tributi comunali e delle altre entrate comunali.

#### ***Art. 28***

#### ***Norma di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**Art. 29**

***Entrata in vigore e norme finali***

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.